

secolarità e professioni negli Istituti Secolari

di Salvatore Canals

Che la Secolarità sia una nota essenziale dei moderni Istituti Secolari sino al punto di dare origine ad un nuovo stato giuridico di perfezione — precisamente lo *stato secolare di perfezione*, sorto accanto allo *stato religioso* — è cosa che viene proclamata con insistenza nei documenti della Santa Sede concernenti gli Istituti Secolari.

Proclamano, infatti, efficacemente la secolarità, il titolo stesso, accuratamente studiato, di *Istituti Secolari*; la definizione legislativa dell'art. 1 della *Lex peculiaris*, pone la secolarità come uno degli elementi giuridici sostanziali; il preambolo della Costituzione Apostolica «*Provida Mater Ecclesia*» in un paragrafo fondamentale, parla della perfezione praticata nel mondo, non solo individualmente, ma collettivamente, in Società formate a questo scopo; infine a proposito della elevazione delle Associazioni di fedeli alla forma più alta di Istituti Secolari e dell'ordinamento, generale o particolare dei medesimi, il M.pr. Primo Feliciter (n. 11) proclama che deve essere sempre tenuta presente la necessità che splenda in tutti il carattere proprio e peculiare di questi Istituti, cioè «*il secolare, in cui si radica tutta la loro ragione di esistere*».

A proposito di questa caratteristica essenziale degli Istituti Secolari, che cercheremo di sottoporre ad esame in questo articolo, va notato subito, che il concetto di secolarità non coincide con quello di laicato, come una sommaria e

superficiale considerazione potrebbe far concludere. Ammettere un simile equivoco equivarrebbe, inoltre, ad escludere gli Istituti Secolari Sacerdotali dal quadro degli Istituti Secolari.

A parte l'evidente fatto giuridico che gli Istituti Secolari Sacerdotali sono espressamente e volutamente previsti dall'art. 1 della C. A. «*Provida Mater Ecclesia*» («*Societates clericales vel laicales...*») — e ciò è più che sufficiente a porre in stridente e fatale contrasto la dottrina cui accennavamo con il diritto positivo — va subito rilevato che, nel linguaggio sicuro del diritto, secolare si contrappone a religioso, non a clericale, mentre laico si contrappone a chierico.

Concezioni inesatte o parziali della secolarità

Ben impostato e inteso, per quanto ora ci interessa, il gioco di questi quattro concetti giuridici (religioso che fa riferimento al chiostro o comunque alla fuga dal mondo; secolare che fa riferimento al mondo, o meglio ad una presenza nel mondo; chierico che indica la titolarità di poteri nella Chiesa; laico che designa l'assenza dei medesimi), si comprende facilmente come la secolarità possa essere comune, e di fatto lo è, tanto ai laici quanto ai chierici.

Vi sono, infatti, laici secolari, cioè non religiosi; e vi sono laici religiosi, cioè non secolari; e vi sono ancora chierici secolari, vale a dire non laici e non religiosi. La secolarità è comune ai laici consacrati al Signore (Istituti Secolari) e ai laici non consacrati, nonché ai preti secolari, perchè tutti e tre (astraendo per un momento dalla loro diversa posizione sotto l'aspetto gerarchico) sono, *de iure et de facto*, nel mondo. La consacrazione dei sodali degli Istituti Secolari, che non è giuridicamente religiosa, anche se completa, non toglie dal mondo, come non toglie dal mondo l'ordinazione sacerdotale mentre questa caratteristica va legata alla professione religiosa, sia dei chierici che laici.

Non bisogna peraltro dimenticare, che il termine « laico » è tutt'altro che profano, in quanto deriva da *laos*, che significa popolo di Dio; il laico — intendiamo ora il laico secolare — non è l'uomo profano, ma il cristiano nel mondo profano. Il laico è il cristiano che è divenuto per la fede e per il Battesimo, membro della Chiesa e che ha acquistato in seno alla comunità, la dignità di persona, con tutti i diritti ed i doveri che ne derivano.

Il laico non ha ricevuto, tuttavia, oltre al Battesimo l'ordine sacro, sorgente del potere dei ministri della Chiesa. Questo potere di amministrare l'insieme dei mezzi di salute (predicazione, sacrificio, sacramenti, direzione della comunità religiosa) appartiene al clero. Il suo carattere distintivo è il potere sacro.

Il secolare, consacrato o non consacrato, a differenza del religioso, resta nella sua condizione temporale primitiva, animandola totalmente o parzialmente con la pratica dei consigli evangelici, o attraverso lo spirito che ispira i medesimi. Egli continua una presenza diretta nel mondo e una partecipazione al suo lavoro, opponendosi al mondo soltanto in quanto esso si trova sotto il segno del peccato.

Non si può, tuttavia, identificare la secolarità — che è qualcosa di ben più profondo — con un'attività puramente temporale o professionale, e neppure con una attività che sia soltanto indirettamente religiosa.

Ridurre la secolarità ad un puro professionalismo sostantivo, sarebbe — ol-

tre che peccare di superficialità — compiere un esclusivismo e una limitazione non giustificata di questo termine, e darne una nozione non suffragata da alcun testo positivo.

La secolarità invero proiettata nell'attività apostolica si estende quanto la vocazione generale del cristiano che è quella di promuovere e prolungare l'azione santificante della Chiesa — di cui il clero è il primo servitore — assicurando a questa grazia di santificazione una accettazione ed una efficacia sempre più profonda ed estesa.

Ora, è ovvio, che questo vasto compito comprende o abbraccia, tanto le attività dirette di apostolato, quanto le occupazioni di apostolato indiretto e le attività puramente temporali.

Limitare questo vasto orizzonte sarebbe ostacolare la formazione di una esatta e piena coscienza apostolica. Appare di estrema importanza per gli Istituti Secolari — e non solo per essi — impedire che si possa pensare che il lavoro di semplice ispirazione cristiana dispensi da una attività espressamente apostolica nel dominio religioso, morale, sociale, ecc.

Con la secolarità retamente intesa, sono perfettamente compatibili: la testimonianza di vita cristiana, che nè deve nè può essere mai sola, e che incombe ad ogni cristiano; le attività immediatamente e direttamente religiose; le attività apostoliche mediatamente o indirettamente religiose; le attività strettamente temporali di ispirazione apostolica (le professioni ed i mestieri).

Testimonianza, evangelizzazione e penetrazione sono ugualmente compatibili con la secolarità. Tutte e tre le cose sono proprie degli Istituti Secolari, come dimostra, del resto, il fatto che vi sono Istituti Secolari che hanno tutti questi fini specifici, approvati dalla Santa Sede.

E' bene notare, poichè siamo in argomento, che nelle attività mediatamente o indirettamente religiose, l'oggetto non è mai di natura sacra, ma temporale; vi è, tuttavia, in esse un chiaro riferimento religioso o morale, che è esplicito ed inerente alla attività stessa, ed indipendente dall'intenzione soprannaturale del soggetto. Le applicazioni di questo lavoro apostolico, assai proprio, ma non l'unico,

degli Istituti Secolari, alle diverse attività sociali, caritative, culturali ecc. sono innumerevoli. Esse fanno parte di un apostolato che trova il suo terreno principale nei valori puramente umani: il mondo non è insensibile ai grandi valori umani, come per esempio il rispetto della persona e della libertà umana. Garantire e promuovere questi valori, nel dominio sociale, economico, politico, ecc., equivale a preparare l'accettazione del messaggio evangelico.

Nelle attività strettamente temporali solo la persona agente può realizzare un valore religioso e redentore, mediante l'intenzione soprannaturale e la carità.

Sarà bene ricordare a questo proposito i seguenti principi generali:

Il valore apostolico *oggettivo* delle diverse attività enumerate, è ovviamente diverso. Esso diminuisce nella misura in cui si discende dalle attività esplicitamente religiose a quelle strettamente temporali.

Non si può dire altrettanto per quanto concerne il valore *sogettivo*. Il merito e il valore personale del soggetto dipendono dalla grazia e dalla misura della carità che egli ripone nei suoi atti, indipendentemente dalla natura concreta del lavoro.

Per quanto concerne le attività temporali dei sodali degli Istituti Secolari — come accade, del resto, per quelle di ogni altro fedele — è bene annotare ancora quest'altro principio. Nella misura in cui questi sodali si inoltrano nel dominio temporale (diverse attività professionali, politiche, ecc.), la loro responsabilità ed autonomia divengono preponderanti e finalmente totali. In uguale misura la responsabilità dell'Istituto, o comunque dell'Autorità, diminuiscono fino al limite della persona agente, che resta sempre cristiana e membro della Chiesa. Ciò implica che il sodale, come il fedele, anche quando agisce di sua iniziativa è sotto la sua esclusiva responsabilità, terrà sempre conto delle eventuali direttive della Autorità Ecclesiastica, preoccupata del bene generale della Chiesa.

Proseguendo l'indagine sul concetto di secolarità, si deve ancora osservare che, anche se si è detto spesso — ed è certamente giusto — che gli Istituti Secolari prediligono le forme di attività aposto-

lica personali, in quanto più confacenti alla loro specifica natura e ai loro peculiari apostolati, non si può, tuttavia, far coincidere tale caratteristica dell'apostolato di questi Istituti, con la secolarità.

La secolarità, come si vedrà più chiaramente in seguito, è perfettamente compatibile, sia con gli apostolati personali ed individuali che con gli apostolati collettivi, o con le opere apostoliche, purchè queste si inseriscano, per la loro secolarità, nel mondo di oggi, e sempre che le medesime non divengano per il loro appesantimento e per la loro chiusura un ostacolo alla presenza dei singoli nel mondo. Anche in questo campo, come in tutta la moderna problematica che il regime e gli apostolati degli Istituti Secolari pongono, sono necessari equilibrio e larghezze di vedute. Si hanno, del resto, esempi lucidi e pienamente riusciti di opere perfettamente secolari condotte da questi Istituti, nei diversi campi dell'apostolato diretto e indiretto.

Non si può riporre nemmeno la secolarità nell'assenza di vita comune o nell'isolamento. Sarebbe, certamente, contro la secolarità la vita comune canonica, cioè quella propria dei religiosi, delineata e disciplinata dal Codice di diritto canonico. Ma questa vita comune è espressamente interdotta agli Istituti Secolari dallo stesso loro diritto generale, come risulta dalla Costituzione Apostolica « Provida Mater Ecclesia » (*Lex peculiaris*, art. II).

La vita comune non canonica, cioè quella propria e confacente agli Istituti Secolari, sia per le regole giuridiche da cui è disciplinata, che per le eccezioni in essa previste e per le stesse caratteristiche formali ed esteriori, non solo è permessa dal diritto proprio di questi Istituti, ma è addirittura contemplata con carattere obbligatorio, a tenore ed entro i limiti dell'art. III, paragrafo 4, della *Lex peculiaris*.

Ora, appare evidente, che non può la legislazione propria degli Istituti Secolari elevare la secolarità a nota essenziale di questi Istituti ed infliggere contemporaneamente alla medesima un « vulnus » grave con una prescrizione normativa della *Lex peculiaris*.

Più lontani saremmo ancora dalla nozione vera e genuina di secolarità se volessimo farla consistere, sotto qualsiasi

specioso pretesto, in una certa insicurezza sociale, vale a dire, nella espressamente voluta mancanza di responsabilità dell'Istituto nei confronti del sodale. Circa questo problema pare sufficiente dire, che un simile e curioso concetto di secolarità sarebbe in stridente contrasto con l'art. III paragrafo 3 della C.A. « Provida Mater Ecclesia », prescrivente che il vincolo che lega il sodale all'Istituto, deve essere stabile, mutuo e pieno, a norma delle Costituzioni, in modo che il sodale si dia totalmente all'Istituto, e l'Istituto si prenda cura del sodale e ne risponda. La responsabilità che deriva all'Istituto da questo vincolo non riguarda, come si è detto, sopra, l'operato del sodale, ma la sua sussistenza, malattia e vecchiaia.

La Chiesa, madre provvidentissima dei suoi figli, non ha mai approvato, e non può permettere che venga approvato alcun Istituto in cui non sia sufficientemente assicurato, in forma diretta o indiretta, l'avvenire delle persone che consacrano la loro vita a Dio e all'Istituto, e per suo mezzo alla Chiesa stessa. Ciò che potrebbe sembrare generosità eroica nei sodali, sarebbe — parliamo per ipotesi — mancanza di giustizia nell'Istituto e mancanza di prudenza nella Chiesa.

Secolarità: qualità giuridica positiva

Ultimate queste considerazioni preliminari che ci hanno sgombrato il cammino da diversi equivoci, cerchiamo adesso di stabilire in che cosa consista positivamente la secolarità.

La secolarità è, prima di tutto, un fatto giuridico. E' l'affermazione giuridica che la presenza di queste persone consacrate a Dio nel mondo, non è un inganno o un camuffamento: esse stanno e vivono nel mondo in pieno diritto, senza alcuna limitazione, se non quelle che possono loro derivare dal concetto morale e giuridico di perfezione cristiana. I sodali degli Istituti Secolari stanno nel mondo (*in saeculo*), *de iure et de facto*.

Si potrebbe dire che la secolarità è la presenza giuridica — senza limitazioni canoniche — e di pieno diritto di queste

anime consacrate, nel mondo e nelle diverse attività; la loro indifferenziazione giuridica dagli altri fedeli, se si tratta di laici, o dagli altri sacerdoti, se si tratta di preti. La secolarità non sta tanto in ciò che fanno queste persone consacrate, quanto in ciò che sono.

La loro consacrazione, anche se piena dal punto di vista teologico, è secolare dal punto di vista giuridico — e perciò non toglie il diritto di vivere nel mondo e di esercitare le professioni del secolo — perchè questi sodali non perdono la personalità che nella Chiesa avevano prima di consacrarsi a Dio nell'Istituto: essi restano chierici o laici, a seconda di quella che è la loro posizione sotto l'aspetto gerarchico.

Questo fatto giuridico che denominiamo secolarità, non ha solo attinenza con le singole persone consacrate, ma anche con le Istituzioni (Istituti Secolari). Queste, infatti, nel quadro generale del diritto canonico, vengono inserite, non nel genere delle religioni, bensì nel genere delle Associazioni di fedeli, anche se entro questo genere costituiscono una specie robusta e qualificata, con un nome proprio (Istituto Secolare) e con un proprio diritto (*Lex peculiaris*).

Tutte queste delucidazioni sono, mi pare, sufficientemente e chiaramente contenute, anche se in forma concisa e programmatica, come del resto è proprio di tutti i testi legislativi, nell'art. I della C.A. « Provida Mater Ecclesia ».

Il fatto giuridico nuovo che è la secolarità — prima era un concetto piuttosto negativo, ora è un'affermazione giuridica positiva nell'ambito degli stati di perfezione — è stato determinato e voluto per un motivo di apostolato. Questa presenza giuridica dei sodali degli Istituti Secolari nel mondo che è la secolarità, è una presenza specificamente apostolica. La consacrazione completa di questi sodali non diviene religiosa, e rimane secolare per una finalità di apostolato. Il loro essere giuridicamente indifferenziato rispetto agli altri è un postulato necessario della loro attività apostolica.

Per poter esercitare l'apostolato nel mondo, quell'apostolato pieno, che proviene da una completa consacrazione e da una totale disposizione del soggetto,

era necessaria una qualità giuridica positiva: ed è ciò che ha fatto la Chiesa — e proprio per questo motivo — coniando un nuovo termine nell'istituire gli Istituti Secolari e nel creare, con il medesimo atto di magistero e di giurisdizione, lo stato di perfezione secolare.

Anche il suesposto concetto degli stretti rapporti intercorrenti tra secolarità e apostolato pieno nei moderni Istituti Secolari, è manifestamente espresso — sempre in forma legislativa — dell'art. I della Costituzione Apostolica « *Provida Mater Ecclesia* ».

Questa consacrazione secolare o questa secolarità consacrata a Dio per un motivo di apostolato dà origine ad una serie di manifestazioni sociali — che possono dirsi, a ragione, nuove nell'ambito degli stati di perfezione — ad una ascetica particolare e crea, soprattutto, una mentalità propria nelle persone che la professano. Questa mentalità si manifesta principalmente nella valutazione di tutte le realtà umane non cattive in sé e nella loro valorizzazione ai fini di Dio; nella apertura e nella partecipazione di queste persone alla vita e ai problemi degli uomini e nel mondo di oggi.

Tutte queste specificazioni, che non sono che una conseguenza di quel fatto giuridico e di quella qualità giuridica positiva, che è la secolarità in sé stessa considerata, possono variare ed apparire più o meno spiccatamente nei diversi Istituti. Tutti, però, avranno in comune la secolarità nel senso ora spiegato.

Le predette qualità specifiche ora indicate come promananti dal concetto giuridico di secolarità, le ha compendiate il Santo Padre in una felice espressione, nel *Motu Proprio* « *Primo feliciter* », asserendo che l'attività degli Istituti Secolari si esplica « *non tantum in saeculo, sed veluti ex saeculo* »: non solo nel secolo ma, per così dire, attraverso i mezzi del secolo. Non è difficile intravedere nelle parole trascritte la più autentica ed autorevole interpretazione e divulgazione del contenuto strettamente giuridico e legislativo dell'art. I della C. A. « *Provida Mater Ecclesia* », che è stato il testo base per la nostra indagine sulla natura e la portata del termine secolarità.

La vita secolare, si può ancora aggiungere, divulgando i concetti sinora

esposti, è vita in sintonia con quella del secolo, per cristianizzarla e per perfezionarla.

I membri degli Istituti Secolari non solo si trovano a vivere nel mondo, ma si comportano secondo le forme, le circostanze, i metodi, le professioni secolari. Perciò i sacerdoti che fossero membri di un Istituto Secolare non si distinguono nel loro modo esterno di vivere dalla maniera ordinaria degli altri sacerdoti diocesani; così pure i laici appartenenti ad un Istituto Secolare, mantengono il loro stato sociale, esercitano le professioni secolari, anche pubbliche, come gli altri cittadini; possono vivere anche in seno alla propria famiglia e mantengono le relazioni di amicizia e di società. La stessa professione della perfezione, veramente religiosa nella sostanza, deve accordarsi, per quanto è possibile, alla vita secolare nella scelta dei mezzi e del modo dell'apostolato, nella divisione e distribuzione delle proprie operazioni, nell'orario della giornata, ecc. Tutte queste caratteristiche non possono non riflettersi, sia nelle opere apostoliche, sia nella stessa forma di professare i consigli evangelici. L'esercizio dei consigli evangelici deve essere, infatti, attuato pienamente, senza deflessioni, ed insieme « secolarmente », cioè traendo la sua forza e la sua forma dalla vita secolare.

Ultimata questa indagine, e dopo aver cercato di fissare il concetto e la portata della secolarità e le sue deviazioni teoriche e pratiche, riteniamo necessario raccomandare un sano criterio di equilibrio nello studio di questi problemi onde evitare eccessi ed esagerazioni che potrebbero condurre ad un pericoloso « laicismo ». Il medesimo equilibrio è, però, necessario per non peccare per difetto e far sì che la vocazione secolare e l'apostolato secolare si trasformino in vocazione ed apostolato religiosi: in questo modo gli Istituti Secolari verrebbero a porsi in aperto contrasto con le direttive contenute nei documenti pontifici, e potrebbero inoltre derivare equivoci e difficoltà non lievi per l'attuazione e l'efficacia apostolica dei membri di questi Istituti.

Salvatore Canals